Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 113

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 14 maggio 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1941

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 20 febbraio 1941-XIX, n. 335.

Agevolazioni fiscali a favore dell'industria saccarifera nell'Africa Orientale Italiana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il primo comma dell'art. 55 del R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la durata di dieci anni a decorrere dal 1° gennaio 1940-XVIII, sono accordate alle Società e Ditte produttrici di zuccheri e coltivatrici di piante da zucchero nell'Africa Orientale Italiana le seguenti agevolazioni:

a) esenzione dai dazi doganali per le sementi, per le macchine agricole e le loro parti di ricambio provenienti dal Regno e per il macchinario e le parti di ricambio che, non potendo essere forniti dal Regno, dovessero importarsi dall'estero;

b) esenzione dalle tasse di bollo e dai diritti di segreteria per tutti gli atti inerenti e conseguenti all'atto della concessione agricola, con esclusione delle cambiali e degli atti registrabili in termine fisso.

Analoga esenzione è accordata per gli atti delle Società e Ditte eventualmente affiliate alle concessionarie, quando esse abbiano sede e svolgano attività, anche di natura commerciale, nell'Africa Orientale Italiana;

c) gli atti di cui alla precedente lettera *b*) sono registrati con l'imposta fissa di L. 20.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore nei territori dei singoli Governi dell'Africa Orientale Italiana il giorno della sua pubblicazione nei rispettivi Bollettini ufficiali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 433, foglio 52. — MANCINI

REGIO DECRETO 17 marzo 1941-XIX, n. 336.

Approvazione di variante al piano regolatore di massima della città di Milano per la formazione di due nuove vie tra la via Montebello e la via Moscova.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 19 febbraio 1934-XII, n. 433, con la quale fu approvato il piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento della città di Milano, con le norme per la sua attuazione;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1663, convertito nella legge 17 dicembre 1934-XIII, n. 2118, recante modificazioni alla legge anzidetta;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1623, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 389, recante modificazioni alla legge originaria;

Vista la domanda con la quale il podestà di Milano, in base alla propria deliberazione 11 maggio 1939-XVII, n. 220666-4464, ha chiesto che sia approvata la variante al piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento di quella città per la formazione di due nuove vie di piano regolatore tra la via Montebello e la via Moscova, e per la conseguente rettifica del fronte fabbricabile nord della via Montebello per renderlo parallelo a quello sud;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che durante le pubblicazioni non furono prodotte opposizioni;

Considerato che la variante proposta mira all'apertura di due nuove strade di piano regolatore, una larga metri 15, parallela alla via Montebello, necessaria per isolare la Chiesa di Sant'Angelo e annesso Convento dei Frati Minori, e l'altra larga metri 22, normale alla via Montebello, che divide in due lotti la proprietà comunale posta tra la detta nuova via e la via Montebello;

Considerato che l'Amministrazione del convento dei Frati Minori si è impegnata, in luogo e vece del Comune, a provvedere a tutta sua cura e spesa alle demolizioni necessarie alla ricostruzione della sede provinciale dell'Ordine e alla riattazione del cortile monumentale del Chiostro, secondo il progetto approvato dalla Sovraintendenza ai monumenti per la Lombardia, cedendo a sede stradale l'area destinata, dal vigente piano generale, all'allargamento del corso di Porta Nuova e all'apertura della nuova strada larga metri 15;

Considerato che l'apertura della strada larga metri 22 è in dipendenza degli accordi del Comune con l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti « Arnaldo Mussolini » per la costruzione di una casa per i suoi soci, quasi tutti redattori del giornale « Il Popolo d'Italia »;

Che pertanto la proposta del comune di Milano appare meritevole di accoglimento;

Considerato che con le modifiche proposte al piano di massima non vengono apportati nuovi oneri finanziari al Comune e non si richiedono ulteriori espropriazioni;

Considerato che la variante può essere attuata nella durata del piano di massima;

Visto il parere n. 433 del 15 febbraio 1940-XVIII del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1094, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 35;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze;

Viste le deleghe rilasciate ai Sottosegretari di Stato per i Ministeri di grazia e giustizia, delle finanze e dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Ai sensi e per gli effetti della citata legge 19 febbraio 1934-XII, n. 433, e successive modificazioni, è approvata la variante al piano regolatore di massima della città di Milano per la formazione di due nuove vie di piano regolatore tra la via Montebello e la via Moscova e per la conseguente rettifica del fronte fabbricabile nord della via Montebello per renderlo parallelo a quello sud.

Detto piano di variante, vistato d'ordine Nostro dal Ministro proponente in una planimetria in iscala 1:1000, in data 20 dicembre 1938-XVII ed a firma dell'ingegnere Bonicatti, sarà depositata all'Archivio di Stato.

Tutte le costruzioni e ricostruzioni, eseguite sia dai privati che dal Comune o suoi concessionari per l'attuazione delle presenti varianti, che saranno compiute entro dieci anni dalla data del presente decreto, godranno della esenzione venticinquennale dalla normale imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte, comunale e provinciale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CALLETTI — PUTZOLU — LISSIA

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, *n.* 76)
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 433, *foglio* 53. — MANCINI

REGIO DECRETO 24 marzo 1941-XIX, n. 337.

Riconoscimento della Società anonima Esercizi del Sestriere quale concessionaria della funivia Sestriere-Monte Sises e Sestriere-Monte Banchetta.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 22 febbraio 1932, n. 157, col quale venne approvata e resa esecutoria la convenzione 30 gennaio 1932 per la concessione della funicolare aerea dal colle del Sestriere al Monte Sises in favore della Società anonima Funivie del Sestriere;

Visto il Nostro decreto 13 giugno 1935, n. 1206, col quale venne approvata e resa esecutoria la convenzione 22 maggio 1935 per la concessione della funicolare aerea Sestriere-Monte Banchetta in favore della anzidetta Società;

Visto l'atto 8 marzo 1938-XVI, n. 28844/20349 di repertorio, a rogito notaio Annibale Germano di Torino, registrato all'Ufficio atti pubblici di Torino il 15 marzo stesso anno al n. 7551, con il quale atto la Società anonima Funivie del Sestriere e la Società anonima Alberghiera del Sestriere, a seguito di conformi deliberazioni delle rispettive assemblee degli azionisti, erano incorporate nella Società anonima Incremento turistico del Sestriere, la quale veniva ad assumere la nuova ragione sociale di « Società anonima Esercizi del Sestriere »;

Viste le domande presentate nel maggio 1940 con le quali la Società anonima Esercizi del Sestriere, a seguito della avvenuta incorporazione in essa della Società anonima Funivie del Sestriere, ha chiesto di essere riconosciuta quale concessionaria delle due funicolari aeree Sestriere-Monte Sises e Sestriere-Monte Banchetta;

Vista la delibera 23 dicembre 1940 con la quale l'assemblea generale degli azionisti della Società anonima Esercizi del Sestriere ha prorogato la durata della Società stessa al 16 gennaio 1972, data di scadenza delle predette convenzioni 30 gennaio 1932 e 22 maggio 1935;

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110;

Visto il Nostro decreto 24 novembre 1930, n. 1632, convertito nella legge 17 aprile 1931, n. 526;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Società anonima Esercizi del Sestriere è riconosciuta concessionaria delle funicolari aeree Sestriere-Monte Sises e Sestriere-Monte Banchetta intendendosi subingredita alla Società anonima Funivie del Sestriere nelle condizioni tutte stabilite dagli atti di concessione 30 gennaio 1932 e 22 maggio 1935, approvati rispettivamente con i Nostri decreti 22 febbraio 1932, n. 157, e 13 giugno 1935, n. 1206, nonchè del contratto di incorporazione 8 marzo 1938, n. 28844/20349 di repertorio a rogito Annibale Germano di Torino.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

HOST VENTURI

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, *n.* 76)
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 433, *foglio* 47. — MANCINI

REGIO DECRETO 11 febbraio 1941-XIX, n. 338.

Autorizzazione al Regio politecnico di Milano ad accettare una donazione.

N. 338. R. decreto 11 febbraio 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Regio politecnico di Milano è autorizzato ad accettare la donazione di L. 20.000 nominali, in cartelle del Prestito redimibile 5 %, disposta in suo favore dal sig. dott. ing. Temistocle De Francisci per l'istituzione di un premio da intitolarsi « Premio Michele De Francisci ».

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, *n.* 76)
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1941-XIX

REGIO DECRETO 27 febbraio 1941-XIX, n. 339.

Dichiarazione formale dei fini di n. 12 Confraternite in provincia di Avellino.

N. 339. R. decreto 27 febbraio 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini di n. 12 Confraternite in provincia di Avellino.

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, *n.* 76)
MUSSOLINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *maggio* 1941-XIX

REGIO DECRETO 27 febbraio 1941-XIX, n. 340.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Clarisse della SS.ma Trinità, in Gubbio (Perugia).

N. 340. R. decreto 27 febbraio 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Clarisse della SS.ma Trinità, in Gubbio (Perugia) e viene autorizzato il trasferimento a favore del medesimo, di beni immobili del complessivo valore di L. 60.000, da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi.

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, *n.* 76)
MUSSOLINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1941-XIX

REGIO DECRETO 31 marzo 1941-XIX.

Inscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 229, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1145, con modificazioni, contenente disposizioni speciali sui trasporti terrestri e marittimi;

Visto il R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 748, riguardante requisizione e noleggio di naviglio mercantile per le esigenze delle Forze armate;

Vista la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1483, riguardante classificazione del Regio naviglio;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi sono temporaneamente inscritte nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, nella categoria, dall'ora e dalla data a fianco di ciascuna indicata:

Motonave *Ramb IV,* di stazza lorda tonn. 3675,53, inscritta al Compartimento marittimo di Genova, di proprietà della Regia azienda monopolio banane con sede in Roma: categoria navi da crociera, dalle ore 12 del 7 febbraio 1941.

Motonave *Capitano Bottego* di stazza lorda tonn. 2316,17, inscritta al Compartimento marittimo di Genova, di proprietà della Regia azienda monopolio banale, con sede in Roma: categoria navi onerarie, dalle ore 12 del 7 febbraio 1941.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 aprile 1941-XIX
Registro n. 5 *Marina, foglio n.* 398. — VENTURA

(1817)

REGIO DECRETO 24 marzo 1941-XIX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Maioriello » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 23 febbraio 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Maioriello », riportato nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise in testa alla ditta Petrella Giovannina fu Enrico, maritata Papa, al foglio di mappa 17 partic. 60; per la superficie di Ha. 0.39.51 e con l'imponibile di L. 51,36.

Il suddescritto fondo confina: con le proprietà di Rauso Pasqua fu Gennaro vedova Papa, di Petrella Giovanna fu Enrico in Papa, di Saitto Margherita fu Raffaele, con la strada comunale di Cancello;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 13 marzo 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Maioriello » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 1000

(mille) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1941-XIX
Registro n. 7 *Finanze, foglio n.* 364. — CLESEN

(1820)

REGIO DECRETO 31 marzo 1941-XIX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « S. Michele » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 20 febbraio 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « S. Michele », riportato nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise in testa alla ditta Petrella Carlo, Antonio, Marta e Lucia-Giovanna di Francesco per 2/3 e Petrella Lucia-Giovanna di Francesco per 1/3, al foglio di mappa 22 partic. 196, per la superficie di Ha. 0.06.27 e con l'imponibile di L. 8,15.

Il suddescritto fondo confina: con la strada comunale di Cancello, con l'argine del fiume Volturno, con la proprietà Abbate Antonio fu Pasquale;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 20 marzo 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « S. Michele » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 300 (trecento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1941-XIX
Registro n. 7 *Finanze, foglio n.* 366. — D'ELIA

(1821)

REGIO DECRETO 31 marzo 1941-XIX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Passariello » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 23 febbraio 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Passariello », di pertinenza dei signori Ventrone Giuseppe, Camillo, Pasquale, Maddalena, Caterina ed Anna fu Antonino e Della Corte Elvira fu Camillo vedova Ventrone, e riportato nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise in testa alla ditta Branco Agata, Olimpia, Elvira, Biagio, Anna-Rosa, Giuseppe e Giuseppa fu Luigi, al foglio di mappa 6 partic. 22, per la superficie di Ha. 0.32.80 e con l'imponibile di L. 32,80.

Il suddescritto fondo confina: con la strada comunale delle « Quaranta Moggia », con le proprietà di Perone Giacomo, ecc. fu Vincenzo, di Morelli Domenico e Maria fu Bernardino, di Branco Giuseppe, ecc. fu Domenico;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 18 marzo 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVI, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Passariello » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 1000 (mille) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1941-XIX
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 365. — D'ELIA

(1822)

BANDO DEL DUCE DEL FASCISMO, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 9 maggio 1941-XIX.

Determinazione della zona delle operazioni nel territorio metropolitano.

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visto il bando 21 aprile 1941-XIX, relativo alla determinazione della zona delle operazioni di parti del territorio metropolitano;

Visto il bando 27 aprile 1941-XIX, relativo alla modificazione dei limiti del territorio metropolitano dichiarato zona delle operazioni;

Ordina:

Art. 1.

La disposizione dell'art. 1 del bando 21 aprile 1941-XIX, nella parte in cui dichiara zona delle operazioni, a decorrere dalle ore zero del 6 aprile 1941-XIX, il territorio del versante adriatico per una profondità di 15 km. dalla costa, fino alla regione pugliese, è da intendersi nel senso che detta dichiarazione è limitata a quelle località in cui sono dislocati i reparti per la difesa contraerea e per la difesa costiera.

Resta ferma la disposizione del secondo comma dell'art. 1 del bando 27 aprile 1941-XIX, in quanto fa cessare l'efficacia della dichiarazione di zona delle operazioni del territorio indicato nella prima parte di questo articolo.

Art. 2.

Il presente bando è pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dal Quartier generale delle Forze armate
addì 9 maggio 1941-XIX

MUSSOLINI

(1873)

BANDO DEL DUCE DEL FASCISMO, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 10 maggio 1941-XIX.

Modificazione dei limiti della zona delle operazioni nel territorio del Regno d'Albania.

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visto il R. decreto 9 giugno 1940-XVIII, n. 194, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Albania, relativo all'applicazione della legge di guerra italiana nel territorio del Regno d'Albania;

Visti gli articoli 15, 17 e 18 del testo della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;

Visti i bandi del 28 ottobre 1940-XVIII e 6 aprile 1941-XIX, che determinano la zona delle operazioni nel territorio del Regno d'Albania;

Ritenuta la necessità di modificare i limiti del territorio suindicato dichiarato zona delle operazioni;

Ordina:

Art. 1.

Il territorio del Regno d'Albania cessa di essere zona delle operazioni.

Art. 2.

Il presente bando ha effetto, ai fini della legge penale militare, dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Albania, e, ad ogni altro fine, dal 20 maggio 1941-XIX.

Il presente bando è anche pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Dal Quartier generale delle Forze armate
addì 10 maggio 1941-XIX

MUSSOLINI

(1874)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1941-XIX.

Aumento del contributo dovuto alla Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati, ai sensi della legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 653.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto l'art. 3 della legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 653, sul trattamento degli impiegati privati;

Veduto il R. decreto-legge 20 marzo 1941-XIX, n. 123, contenente disposizioni integrative alla legge predetta;

Veduto il proprio decreto 20 luglio 1940, che stabilisce l'ammontare del contributo dovuto alla Cassa per il trattamento di richiamo alle armi agli impiegati privati;

Sentito il Comitato per il trattamento di richiamo alle armi agli impiegati privati;

Decreta:

A decorrere dal 1° maggio 1941 la misura del contributo dovuto alla Cassa per il trattamento di richiamo degli impiegati privati dai datori di lavoro rappresentati dalle Confederazioni fasciste degli industriali, degli agricoltori, dei commercianti, delle aziende del credito e della assicurazione, dei professionisti e artisti è fissato nella misura di L. 3 per ogni 100 lire di retribuzione corrisposta ai lavoratori aventi la qualifica di impiegati a norma del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, o ai quali sia assicurato per contratto collettivo di lavoro o norme equiparate o per regolamento organico un trattamento equivalente o superiore a quello stabilito da detto decreto per il caso di richiamo alle armi.

Allo stesso contributo sono tenuti gli enti cooperativi anche di fatto per la retribuzione corrisposta ai lavoratori dipendenti con la qualifica o il trattamento predetti, ivi compresi i soci che prestano con tale qualifica o trattamento attività retribuita presso gli enti stessi.

Roma, addì 30 aprile 1941-XIX

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

p. Il Ministro per le corporazioni
AMICUCCI

(1896)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1941-XIX.
Sottoposizione a liquidazione della Società anonima Compagnie de Vente des Produits Métallurgiques « Davum », con sede a Milano, e nomina del liquidatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 5 settembre 1940-XVIII con il quale fu sottoposta a sequestro la Società anonima Compagnie de Vente des Produits Métallurgiques « Davum », con sede a Milano;
Vista la relazione del sequestratario;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Decreta:

La Società anonima Compagnie de Vente des Produits Métallurgiques « Davum », con sede a Milano, già sottoposta a sequestro con decreto interministeriale 5 settembre 1940, viene posta in liquidazione ed è nominato liquidatore il Consigliere nazionale Alessandro Tarabini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 aprile 1941-XIX

Il Ministro per le finanze Di Revel
p. *Il Ministro per le corporazioni* Amicucci

(1876)

ORDINANZA MINISTERIALE 1° maggio 1941-XIX.
Revoca della sospensione delle operazioni di esame di abilitazione alla libera docenza dell'anno 1940.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Vista la delega rilasciatagli dal Ministro per l'educazione nazionale, con decreto del 23 febbraio 1941-XIX;
Veduta l'ordinanza Ministeriale 1° marzo 1940-XVIII, con la quale è stata indetta la sessione dell'anno 1940 per l'abilitazione alla libera docenza;
Veduta l'ordinanza Ministeriale 5 luglio 1940-XVIII con la quale sono state sospese le operazioni degli esami di abilitazione della sessione anzidetta;

Dispone:

1) E' revocata la sospensione delle operazioni di esame di abilitazione alla libera docenza dell'anno 1940.

2) Le agevolazioni concesse con l'ordinanza 1° marzo 1940-XVIII, a favore dei candidati in servizio nell'Africa Orientale per esigenze di carattere militare, sono estese:

a) ai candidati chiamati, richiamati o trattenuti alle armi posteriormente alla data del 10 giugno 1940-XVIII;

b) ai candidati che rivestano il grado di ufficiale in servizio permanente effettivo, purchè assegnati da tale data a reparti operanti;

c) ai candidati residenti all'estero in paesi extraeuropei.

Per comprovare il possesso dei requisiti anzidetti i candidati debbono presentare apposita attestazione rilasciata dall'autorità da cui dipendono.

3) Le pubblicazioni dovranno essere inviate dai candidati direttamente ai commissari, non oltre il 30 novembre 1941-XX, insieme con l'elenco delle pubblicazioni stesse e col *curriculum vitae* relativo alla propria operosità scientifica e alla propria carriera didattica. Entro lo stesso termine del 30 novembre i candidati dovranno inviare al Ministero un esemplare delle pubblicazioni col relativo elenco e una copia del *curriculum vitae*.

Tali termini sono prorogati al 31 dicembre 1941-XX per i candidati che si trovino in Africa Orientale per esigenze di carattere militare e per i candidati che si trovino nelle condizioni stabilite dal paragrafo 2) della presente ordinanza.

Roma, addì 1° maggio 1941-XIX

(1858) *Il Sottosegretario di Stato*: Bodrero

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Cambiamento di cognome

Con decreto del Ministero dell'interno n. 23396 del 20 marzo 1941-XIX, la minore Ajò Marina fu Mario e di Moschini Giulia, nata a Roma l'1 marzo 1926 e residente a Roma, è stata autorizzata a sostituire il proprio cognome « Ajò » con quello « Moschini » ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

Si invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(1758)

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per consegna di titoli del Prestito redimibile 3,50 %

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 71.

Il sig. Maresca Bruno di Michele, domiciliato in Napoli, piazza Principe Umberto n. 35, ha diffidato a mezzo di atto notificato pel ministero dell'ufficiale giudiziario Pavone Enrico del Tribunale di Napoli il 24 agosto 1940-XVIII la propria madre Savattiere Maria fu Girolamo, domiciliata in Roma alla via Propaganda n. 16, a consegnargli entro il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, il certificato Pr. Red. 3,50 % (1934) n. 431270 di L. 735, intestato ad esso Maresca Bruno di Michele, minore, sotto la patria potestà del padre e sotto l'amministrazione della madre Savattiere Maria fu Girolamo suddetta, e da questa indebitamente detenuto.

Ai termini dell'art. 88 del regolamento generale sul Debito pubblico (R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298), si notifica che trascorso il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, il predetto certificato di rendita sarà ritenuto di nessun valore, e l'Amministrazione del Debito pubblico darà corso alla domanda di rinnovazione del titolo presentato da esso sig. Maresca Bruno di Michele.

Roma, addì 4 gennaio 1941-XIX

(92) *Il direttore generale*: Potenza

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti « San Giuseppe » di Regalbuto, in liquidazione, con sede in Regalbuto (Enna).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 20 luglio 1936-XIV, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di prestiti « San Giuseppe » di Regalbuto, avente sede nel comune di Regalbuto (Enna), e sostituisce la procedura di liquidazione ordinaria dell'azienda con la speciale procedura di liquidazione regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Veduto il proprio provvedimento, in data 4 dicembre 1936-XV, con il quale il sig. Vito Sapuppo è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza della suddetta azienda;

Considerato che il predetto sig. Sapuppo ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il sig. Arturo La Vignera di Antonino è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti « San Giuseppe » di Regalbuto, in liquidazione, avente sede nel comune di Regalbuto (Enna), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione del sig. Vito Sapuppo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 aprile 1941-XIX

V. AZZOLINI

(1760)

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Paupisi (Benevento), San Giuliano del Sannio (Campobasso) e Vinchiaturo (Campobasso).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vedute le proposte della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Napoli;

Dispone:

Sono confermati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

Angelantonio Aceto fu Vincenzo per la Cassa comunale di credito agrario di Paupisi (Benevento);

Avv. Giuseppe Tiberio fu Carlantonio per la Cassa comunale di credito agrario di San Giuliano del Sannio (Campobasso);

Barone Gennaro Oriente fu Pasquale per la Cassa comunale di credito agrario di Vinchiaturo (Campobasso).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 maggio 1941-XIX

V. AZZOLINI

(1852)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Banco cooperativo agricolo operaio di prestiti e risparmi di Visinada, in liquidazione, con sede in Visinada (Pola).

Nella seduta tenuta il 22 aprile 1941-XIX dal Comitato di sorveglianza del Banco cooperativo agricolo operaio di prestiti e risparmi di Visinada, in liquidazione, con sede in Visinada (Pola), il signor Ermete Rocchetti è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

(1798)

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana « S. Giorgio » di Vicari (Palermo)

A norma dell'art. 64, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, si comunica che è cessata la gestione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana « S. Giorgio » di Vicari, avente sede nel comune di Vicari (Palermo).

(1853)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI PAVIA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visto il proprio decreto 5 febbraio 1941, n. 3138, col quale veniva designata per la nomina nella condotta ostetrica di Pregola-S. Margherita di Staffora l'ostetrica Moroni Luigia;

Ritenuto che l'ostetrica predetta ha dichiarato di rinunciare alla nomina;

Che alla nomina nella stessa condotta hanno dichiarato di rinunciare, preventivamente interpellate, le ostetriche che seguono in graduatoria: Sacchi Maria, Armella Esterina, Ravera Gasparina, Fiocchi Luigia;

Che pertanto occorre procedere alla designazione dell'ostetrica Tilola Giovanna residente a Marcheno (Brescia), che segue in graduatoria ed ha espressamente dichiarato di accettare la nomina;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

In seguito alla rinuncia delle candidate che la precedono in graduatoria e sopra elencate, è designata per la nomina nella condotta ostetrica Pregola-S. Margherita di Staffora l'ostetrica Tilola Giovanna residente a Marcheno (Brescia) che ha già dichiarato di accettare la nomina.

Il podestà di Pregola è incaricato di adottare regolare deliberazione di nomina dell'ostetrica predetta cui assegnerà un termine perentorio per l'assunzione in servizio.

Pavia, addì 18 aprile 1941-XIX

Il prefetto: VITELLI

(1864)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.